

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2766 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 2023**

**che chiude il «riesame relativo a un nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, per un produttore esportatore cinese, e pone termine alla registrazione delle importazioni di detto produttore esportatore**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**1. MISURE IN VIGORE**

- (1) Le misure in vigore nei confronti delle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») dalla Repubblica popolare cinese («RPC») sono misure antidumping definitive che variano dal 3,2 % al 42,6 %, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione <sup>(2)</sup>. È attualmente in corso un riesame in previsione della scadenza relativo a tali misure.

**2. INCHIESTA ATTUALE****2.1. Domanda di riesame relativo a un nuovo esportatore**

- (2) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 28 febbraio 2023 da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. («Hebei Xingfei» o «richiedente»), le cui esportazioni nell'Unione sono soggette al dazio antidumping su scala nazionale del 42,6 %.
- (3) Il richiedente ha affermato di non aver esportato TCCA nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, vale a dire dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004 («PI iniziale»).
- (4) Il richiedente ha inoltre dichiarato di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di TCCA soggetti alle misure in vigore. Il richiedente ha infine sostenuto di aver esportato TCCA nell'Unione dopo la fine del PI iniziale.

**2.2. Apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore**

- (5) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili e ha concluso che fossero sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto il riesame con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 della Commissione <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 5.12.2017, pag. 10).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 della Commissione, del 30 marzo 2023, che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 93 del 31.3.2023, pag. 88).

